

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1549

Vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e filiere etiche di produzione

(Ulteriore nuovo testo)

N. 23 – 18 giugno 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1549

Vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e filiere etiche di produzione

(Ulteriore nuovo testo)

N. 23 – 18 giugno 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Servizio Responsabile

2 066760-2174 / 066760-9455 − ⊠ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

2 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3-
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	3-
ARTICOLI 1 - 3	3-
LIMITAZIONI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI SOTTOCOSTO E DIVIETO DI ASTE A DOPPIO RIBASSO	3 -
ARTICOLI 4 - 5	4-
SOSTEGNIO ALLE IMPRESE CHE PROMITOVONO ELLEPE ETICHE DI PRODUZIONE	- 1 -

Informazioni sul provvedimento

A.C. 1549

Titolo: Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e

agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di

produzione

Iniziativa: parlamentare

Relazione tecnica (RT): assente

Relatrice per la Gagnarli

Commissione di merito:

Gruppo: M5S

Commissione competente: XIII (Agricoltura)

PREMESSA

Il provvedimento reca disposizioni in materia di limitazioni alla vendita di prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso, nonché per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione di merito.

Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 - 3

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso

Le norme dispongono quanto segue:

- il Governo è autorizzato a modificare con proprio regolamento, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al DPR n. 218 del 2001, nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari è ammessa solo nel caso si registri dell'invenduto a rischio deperibilità, o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta;

- sono vietate per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari le aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto. In caso di violazione di tale disposizione sono previste delle sanzioni amministrative;
- gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni vietano le aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari ed escludono la possibilità di aste elettroniche quale metodo di aggiudicazione per gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari. Le disposizioni, stante il tenore delle stesse, non appaiono quindi determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

In tal senso si ricorda che alle modificazioni delle procedure di selezione del contraente negli appalti pubblici non è generalmente ascritto un impatto sui saldi.

Andrebbero peraltro esclusi effetti, benché di carattere eventuale ed indiretto, di maggiore spesa per le amministrazioni appaltanti riconducibili ai predetti divieti.

ARTICOLI 4 - 5

Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione

Le norme dispongono che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, devono essere riportati, per ogni singola organizzazione, anche i nominativi dei soci affiliati. Con proprio decreto, il Ministro¹, apporta le modifiche necessarie.

Viene, inoltre, prevista una delega al Governo, per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. Il decreto legislativo, da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, dovrà rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

- definizione degli standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere, con riferimento, tra l'altro, alla tracciabilità dei prodotti e al benessere animale nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agro-alimentari;
- introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla

_

¹ Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

- definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare;
- introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1 del DL n. 91 del 2014.

Si dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme sopra descritte contengono una delega legislativa per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. La normativa delegata dovrà prevedere, fra l'altro, l'introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare.

La norma di delega è corredata di una clausola di neutralità finanziaria nonché del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009, in base al quale eventuali effetti onerosi dell'attuazione della delega troveranno copertura nei medesimi decreti attuativi ovvero in appositi provvedimenti che entreranno in vigore contestualmente o prima di quelli recanti i predetti oneri.

Pertanto, benché l'analisi dei profili di carattere finanziario potrà essere effettuata al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura, sarebbe utile acquisire dati ed elementi di valutazione, anche di massima, riguardo

al potenziale impatto finanziario delle misure agevolative che si intende introdurre e alle risorse
per farvi fronte.